

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO  
VERBALE DI UDIENZA

L'anno 2007 addì 4 dicembre ad ore 11,30 nell'Ufficio del Giudice di Pace di Treviso, il Giudice Dott. F. Visconti chiama la causa iscritta a ruolo il 9/10/2007 e promossa da \* \* \* \* \* - avv. Stefano Azzari

attore

contro

Prefettura-UTG di Treviso

convenuto

- omissis -

Successivamente oggi 20/2/2008 ... a conclusione della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 11,30.

Rientrato alle ore 11,45, dà lettura del provvedimento che segue.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Treviso

ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/2007 che ha modificato l'art. 13 D.Lgs. n. 286/1998, introducendo il comma 2 bis, secondo cui il Prefetto "*nell'adottare il provvedimento di espulsione ... nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare – come nel caso in esame – ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, ... tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine*", all'Amministrazione precedente è fatto obbligo di valutare la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e quant'altro;

considerato che il ricorrente è un cittadino straniero che da oltre 16 anni vive in Italia ove ha forti e stabili legami familiari, essendo coniugato ed avendo due figli minorenni di cui il primogenito ha circa 8 anni e l'ultima nata ha da poco compiuto un anno di vita;

in considerazione di quanto sopra, ritiene questo Giudice che l'impugnato provvedimento di espulsione debba considerarsi illegittimo in quanto emesso in violazione dell'art. 13, co. 2 bis, D.Lgs. n. 286/1998.

PQM

accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il decreto di espulsione del Prefetto di Treviso in data \* \* \* \* \* n. \* \* \* \* \*. Spese compensate.

**IL GIUDICE**

**Dott. Francesco Visconti**